

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 26 DEL 04/07/2003

VERBALE:

Letto, approvato e
sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della
presente deliberazione al-
l'Albo Pretorio è iniziata il
giorno 19 SET. 2003
e vi rimarra' per 15 giorni
consecutivi .

IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 134 - 3° comma -
del Testo Unico di cui al D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Seravezza, 30 SET. 2003

IL DIRETTORE

OGGETTO: Approvazione di contenuti ed indicazioni integrative all'Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici, in materia di impianti e installazioni per le telecomunicazioni e la telefonia mobile.

L'anno duemilatre, addì quattro del mese di luglio alle ore 16,00 presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane in Castelnuovo Garfagnana, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 306 del 9 novembre 1999.

Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**.

Sono presenti componenti n°8, Assenti n°4

(A = Assente P = Presente)

PAOLO CATTANI	P
GIOVANNI CORRIERI	A
PIERO SACCHETTI	P
AGOSTINO NINO FOLEGNANI	P
VINCENZO COLASANTI	A
CRISTOFORO FELICIANO RAVERA	A
ALBERTO ABRAMI	P
GIANCARLO VOLPINI	P
CHRISTIAN DAIMO	A
GIUSEPPE NARDINI	P
EZIO GINO RONCHIERI	A
LUIGI GRASSI	P

Responsabile procedimento amministrativo
- Arch. RAFFAELLO PUCCINI

Assiste con funzioni vicarie del Direttore
- Arch. RAFFAELLO PUCCINI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato con delibera n. 71 del 13.11.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di fornire nuove norme ed indirizzi al Settore Uffici Tecnici, in materia di impianti e installazioni per le telecomunicazioni e la telefonia mobile;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

a voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di integrare il documento *Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*, approvato con delibera n. 71 del 13.11.1999 e successive integrazioni, con le seguenti norme in materia di impianti e installazioni per le telecomunicazioni e la telefonia mobile:

Interventi ed opere sugli impianti esistenti

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte e/o antenne esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte e/o antenne divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

Realizzazione di nuovi impianti

La realizzazione di nuovi condotti ed elettrodotti fa riferimento alle seguenti modalità:

Reti ed impianti per la telefonia fissa

Nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico e nelle aree identificate come alpeggi pastorali, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, ad eccezione di quelli necessari al soccorso e a servizio di rifugi e foresterie del Parco e di associazioni riconosciute.

Nella realizzazione di nuovi impianti, si dovrà evitare l'attraversamento di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, prendendo in considerazione percorsi alternativi. Nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, in cui siano presenti strade vicinali, comunali e/o provinciali, le linee, di norma, dovranno essere interrate lungo il tracciato di detta viabilità.

Le linee in cavo aereo dovranno, di norma, prevedere:

- pali di sostegno prioritariamente realizzati in legno, o in alternativa in metallo verniciato;
- opere di fondazioni dei pali di sostegno di minima dimensione e completamente interrate;

Nella realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera dello stesso deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.

Impianti ripetitori per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni

Ai fini del rilascio del nulla osta del Parco per l'installazione di impianti ripetitori per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni si raccomanda che i Comuni adottino un regolamento che ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 7 marzo 2001, n. 36, assicuri il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzi l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Il rilascio del nulla osta del Parco per l'installazione di impianti ripetitori per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni è subordinato alla acquisizione del competente parere dell'ARPAT sugli effetti prodotti sull'ambiente dai campi elettromagnetici.

Nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico e nelle aree identificate come alpeggi pastorali non è ammessa la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di ripetizione.

Non è altresì ammessa la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di ripetizione per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni nel raggio di 200 metri da:

- manufatti architettonici di pregio storico artistico;
- emergenze naturalistiche di pregio;

Nella realizzazione di nuovi impianti ripetitori non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per l'accesso ai luoghi interessati dalla installazione; la messa in opera degli impianti deve avvenire tramite l'utilizzo della rete viaria esistente e/o tramite sistemi di trasporto alternativi.

E' consentita la realizzazione di volumi tecnici per il contenimento delle apparecchiature necessarie al funzionamento dell'impianto ripetitore a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Prioritariamente, ove possibile, devono essere riutilizzati manufatti esistenti;
- I manufatti devono essere realizzati con sistemi costruttivi e materiali che assicurino la completa reversibilità dell'intervento e che consentano il suo smantellamento e la remissione in pristino dello stato dei luoghi con minime operazioni edilizie;
- Il volume dei manufatti deve essere strettamente commisurato al contenimento delle apparecchiature tecniche necessarie al funzionamento dell'impianto ripetitore e in ogni caso non deve superare i 27 mc e deve essere contenuto in un cubo teorico di 3 metri di lato;

o o o

di dare mandato all'U.O.C. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane di predisporre azioni finalizzate allo studio e alla definizione di tipologie di manufatti idonei al contenimento delle apparecchiature tecniche, all'interno del Parco;

di dare mandato all'U.O.C. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato;

di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.